COMMISSIONE X

INDUSTRIA E COMMERCIO - TURISMO

XXXIV.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 3 MAGGIO 1950

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE QUARELLO

INDICE											
	PAG.										
Congedi:	,										
Presidente	269										
Votazione segreta:											
Presidente	269										
Disegni di legge (Discussione):											
Riserva di forniture e lavorazioni, per le Amministrazioni dello Stato, in favore degli stabilimenti industriali delle re- gioni meridionali e determinazione delle zone da comprendersi nell'Italia me-											
ridionale e insulare. (1188)	270										
PRESIDENTE	273										
Bonino, Relatore	270										
Togni, Ministro dell'industria e del com-	~~~										
mercio 271, 272,	273										
PIERACCINI											
Bernieri	273										
MENOTTI	273										
Firrao	273										
VOLPE	273										
CHIEFFI	273										
Paganelli	273										
Sannicolò											
FERRARIO . ,	273										
Ripristino delle borse merci. (1203)	273										
PRESIDENTE 273,	275										
Togni, Ministro dell'industria e del com-											
mercio 274,	275										
FASCETTI 274,	275										
IMPROTA 274,	276										
Bonino	275										
DE' Cocci	275										

...

														PAG.
Sannicolò Di Leo		•			•			•			•			275 275
Risultato della	a v	vot	taz	zio	ne) S	eg	jr€	ta	:				
Presidenti	Ξ.	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	276

La seduta comincia alle 9.

DE' COCCI, Segretario, legge il processo verbale della precedente seduta.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Giovannini e Guidi Cingolani Angela Maria.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge esaminati nella precedente seduta.

- « Disciplina della produzione e del commercio dei saponi e dei detersivi » (Modificato dalla IX Commissione permanente del Senato) (1019-B);
- « Costituzione di istituti regionali per il finanziamento alle medie e piccole industrie » (1032).

(Segue la votazione).

Le urne rimarrano aperte.

Proseguiamo intanto nello svolgimento dell'ordine del giorno.

Discussione del disegno di legge: Riserva di forniture e lavorazioni, per le Amministrazioni dello Stato, in favore degli stabilimenti industriali delle regioni meridionali e determinazione delle zone da comprendersi nell'Italia meridionale e insulare. (1188)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Riserva di forniture e lavorazioni, per le Amministrazioni dello Stato, in favore degli stabilimenti industriali delle regioni meridionali e determinazione delle zone da comprendersi nell'Italia meridionale e insulare » (1188).

In relazione al disegno di legge in esame, comunico che la Commissione finanze e tesoro ha pregato di soprassedere all'approvazione definitiva del provvedimento, dovendo ancora esprimere il proprio parere. Possiamo, comunque, iniziare la discussione ascoltando la relazione dell'onorevole Bonino.

BONINO, Relatore. Onorevoli colleghi, il disegno di legge che viene sottoposto al vostro esame per l'approvazione - come già esaurientemente ha chiarito la relazione ministeriale che lo accompagna -- si prefigge lo scopo di garantire alle industrie ed all'artigianato dell'Italia meridionale e delle isole che le Amministrazioni dello Stato riservino loro la quota delle forniture e lavorazioni previste dal decreto legislativo 18 febbraio 1947 che aveva dato in passato luogo a rilievi da parte degl'interessati ed a resistenze, qualche volta originate da prevenzioni, da parte di talune Amministrazioni statali che non sempre trovano agevole e conveniente l'aggiudicazione della quota riservata ai produttori meridionali.

È fuori di dubbio che le grandi attrezzature industriali, dislocate in prevalenza nell'Italia centrale e settentrionale, erano e sono nelle condizioni di poter vantaggiosamente concorrere alle forniture governative rispetto agli stabilimenti del Mezzogiorno. L'industria meridionale, specie quella dislocata nelle isole, è gravata dalla maggiore incidenza dei trasporti per molte delle materie prime che le pervengono dall'Alta Italia ed è costretta a subìre il maggior costo dell'energia elettrica, in prevalenza generata termicamente e non può contare sul rendimento pieno degli operai specializzati che non hanno ancora raggiunto il livello medio nazionale, specie in quelle provincie dove l'industria non ha ancora tradizioni ma è soltanto agli albori.

Il decreto in esame è quindi da considerarsi utile e complementare della legge sull'industrializzazione del Mezzogiorno, poiché

riserva agli stabilimenti meridionali -- per la durata di dieci anni - un sesto delle forniture dei lavori e delle riparazioni e manutenzioni occorrenti alle Amministrazioni statali ivi comprese quelle della marina militare e delle ferrovie dello Stato -- che risultano invece escluse nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 40 del 18 febbraio 1947 — e non mancherà di avere benefiche ripercussioni sull'economia meridionale anche perché da parte delle Amministrazioni dello Stato, nella formazione delle quote e dei capitolati d'asta saranno certamente tenute nel debito conto le effettive possibilità del meridione d'Italia e le necessità che la presente legge sia rispettata nella sostanza e nello spirito che la ispira. Le norme infatti contenute nell'articolo 2 danno la piena garanzia che la quota delle forniture e lavorazioni di ciascun anno finanziario che non potranno essere assunte dagli stabilimenti del Mezzogiorno e delle isole sarà recuperata con una proporzionale, maggiore percentuale delle lavorazioni e delle forniture che le ditte meridionali saranno in condizioni di offrire. Questa norma esclude quindi che le amministrazioni possano in una forma qualsiasi eludere le disposizioni della legge stessa ed ostacolare le finalità che hanno ispirato il legislatore.

È ferma convinzione del relatore che il Presidente del Consiglio dei Ministri vorrà sempre tenere nel debito conto i motivati pareri ed i consigli che le Camere di commercio delle provincie interessate sapranno fargli pervenire in tempo, affinché il decreto che, a norma dell'articolo 2 del presente disegno di legge, deve essere annualmente emanato, sia studiato con la massima ponderatezza e compilato in modo da garantire la piena 'osservanza del presente disegno di legge.

I benefici di questo disegno di legge non v'ha dubbio che debbano essere estesi alle provincie di Latina e Frosinone in analogia alla legge sull'industrializzazione del Mezzogiorno del 14 dicembre 1947, n. 1598. Per quanto poi riguarda l'isola d'Elba la stessa dizione contenuta nella sopra cennata legge non avrebbe dovuto dar luogo ad eccezioni di sorta dovendosi ritenere l'espressione « Italia insulare » evidentemente comprensiva di tutte le isole italiane del Mediterraneo escluse quelle lacuali.

V'è infine da augurarsi che l'industrializzazione fermamente voluta ed iniziata dal Governo possa avere tale sviluppo e tale successo che alla fine dei dieci anni non sia necessario ricorrere a nuove disposizioni di legge per incoraggiare, sorreggere, potenziare

l'industria e l'artigianato dell'Italia meridionale e delle isole.

È con questa speranza che prego gli onorevoli colleghi di volere votare favorevolmente il disegno di legge che forma oggetto della presente relazione.

TOGNI, Ministro dell'industria e del commercio. Desidero dare lettura di una relazione che il mio Ministero ha fatto alla Presidenza del Consiglio circa alcuni rilievi e alcune proposte, soprattutto per quanto riguarda la città di Roma, in riferimento al disegno di legge in esame:

- « Si ritiene opportuno portare a conoscenza di cotesta onorevole Presidenza alcune osservazioni prospettate a questo Ministero in merito allo schema di disegno di legge indicato in oggetto attualmente all'esame presso la X Commissione della Camera dei deputati.
- « I. È stato fatto anzitutto presente che mentre il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 febbraio 1947, n. 40, comprendeva anche il Lazio fra le regioni, a favore delle quali poteva essere esercitata da parte delle Amministrazioni statali la facoltà della riserva del sesto delle forniture, nell'attuale schema, eccezion fatta per le provincie di Latina e Frosinone, tale regione viene esclusa.
- « Tale esclusione è chiara non soltanto per il fatto che il Lazio non può ritenersi compreso nell'Italia meridionale, ma anche per la considerazione che l'articolo 3 dello schema, facendo riferimento alle provincie di Latina e Frosinone, ha esplicitamente escluso le altre provincie dalle provvidenze concesse negli articoli precedenti.
- « La relazione non dà, in merito a tale esclusione, alcuna giustificazione, né d'altro lato essa è facilmente spiegabile, in quanto le ragioni che indussero nel 1947 ad includere il Lazio nella legge sopra citata sono tuttora vive e pressanti ed anzi debbono ritenersi acuite per il fatto che, dopo la emanazione del provvedimento, varie imprese hanno messo in atto il proposito di installare stabilimenti industriali nella zona di Roma.
- « Se lo schema fosse approvato nella attuale formulazione, grave pregiudizio potrebbe derivarne all'economia delle provincie laziali escluse e sicuramente un arresto del loro sviluppo industriale. Inoltre verrebbe a verificarsi un pericoloso peggioramento della situazione, già critica, delle industrie romane specialmente nel settore della meccanica.
- « Esse infatti si troveranno in condizioni di sfavore, non soltanto in confronto delle in-

- dustrie situate nel settentrione, (ed appunto in considerazione di questo era stata emanata la legge del 1947, n. 40), ma anche in confronto delle industrie meridionali.
- « Al riguardo appare opportuno far presente che le industrie della provincia di Roma, e specialmente quelle del centro di Colleferro, dove la situazione è molto grave, speravano invece che fosse estesa a tale provincia la riserva del sesto delle forniture delle ferrovie dello Stato e della Marina mercantile, contenuta nei decreti legislativi 15 giugno 1945, n. 374 e 15 novembre 1946, n. 503.
- « Né sembra d'altro canto che possa sostenersi, per diminuire la portata delle conseguenze della esclusione del Lazio dai benefici concessi nello schema, che rimane sempre in vigore la legge n. 40 del 1947, perché, a parte ogni considerazione sulla riconosciuta difficoltà di applicazione di questa legge, è da tener presente che la riserva obbligatoria del sesto, contenuta nello schema, assorbe implicitamente la riserva facoltativa.
- « Questo Ministero, considerate le osservazioni sopra esposte, esprime l'opinione che esse debbano portare ad esaminare la opportunità di includere anche il Lazio nelle regioni favorite dalle disposizioni dello schema.
- « II. Viene inoltre rilevato che la locuzione « Italia meridionale ed insulare » usata nello schema, mancando la nozione giuridica di tale ripartizione del territorio della Repubblica, per cui dovrà farsi riferimento, nella applicazione della legge, al comune criterio geografico, cagionerà certamente dubbi ed incertezze di interpretazione, specialmente per quanto riguarda le provincie dell'Abruzzo e del Molise, che i testi geografici in uso normalmente includono solo in parte nella zona meridionale.
- « Per l'Italia insulare poi potrebbe sorgere il dubbio se debbano essere comprese anche le isole lacustri e lacuali che non sono state mai comprese finora nei provvedimenti emanati a favore delle isole.
- « Si ritiene opportuno in proposito ricordare che, fino ad oggi, le disposizioni a favore de! Mezzogiorno e delle isole hanno portato la indicazione precisa delle zone favorite (eccezion fatta per il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1419, che nell'articolo 1 parla di « mezzogiorno d'Italia, compresa la Sicilia e la Sardegna », e soltanto nel titolo delle leggi è stato fatto riferimento o « alle provincie meridionali » (decreto legislativo 14 giugno 1945, n. 374), oppure alle « regioni meridionali » (decreto legislativo del Capo provvisorio del-

lo Stato 14 dicembre 1947, n. 1598, decreto legislativo 3 marzo 1948, n. 121, legge 29 dicembre 1948, n. 1482, legge 9 marzo 1949. n. 77). Peraltro le indicazioni apposte nel titolo delle leggi non sembra possano avere valore dispositivo o efficacia decisiva per la interpretazione e non sembra possano quindi avere influenza su disposizioni contenute in leggi diverse.

« Il recente schema per la « Istituzione della Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno) » ha una norma apposita (articolo 2) per determinare quali siano le regioni che possono usufruire dei beneficì concessi.

« È da notare che la relazione allo schema fa espresso cenno (n. 2) degli inconvenienti sorti dalla difficoltà di determinare i territori compresi nel concetto di « Italia meridionale », ma risolve la questione unicamente per le provincie di Latina e Frosinone.

« Questo Ministero è quindi d'avviso che sia opportuno o indicare nella legge, secondo il sistema usato negli altri provvedimenti, quali siano le ragioni che possono beneficiare della riserva del sesto, oppure determinare con una apposita norma, che, a rigore, dovrebbe formare oggetto di una legge separata, il concetto giuridico di « Italia meridionale » e di « Italia insulare ».

« III. — È stato osservato infine che la disposizione contenuta nell'articolo 3, essendo di carattere generale, non dovrebbe essere collocata nell'attuale schema, il quale ha una portata determinata e limitata. La disposizione stessa potrebbe essere più opportunamente inclusa, o nella legge in cui fosse data la nozione giuridica di « Italia meridionale », oppure potrebbe formare oggetto di una legge separata, così come è stato fatto con legge 9 marzo 1949, n. 77.

« In ogni caso, se la disposizione stessa rimane nell'attuale schema, sarebbe opportuno precisare quali siano le disposizioni contenenti provvidenze che si debbono estendere alle provincie di Latina e Frosinone, in modo da evitare dubbi ed incertezze di interpretazione ».

PIERACCINI. Mi sembra che, in effetti, le osservazioni dell'onorevole Ministro non siano puramente formali, ma di notevole interesse anche dal punto di vista sostanziale. Questo disegno di legge consta, effettivamente, di due provvedimenti: cioè gli articoli 1 e 2 e l'articolo 3 formano due diversi provvedimenti. L'articolo 3 è il documento legislativo che de-

termina quali sono le aree depresse a cui si deve rivolgere tutta una vasta azione della politica economica dello Stato. Io proporrei di stralciare questo articolo in modo da rivederlo, e inserirlo in apposito provvedimento.

Comunque, il disegno di legge lascia molto perplessi perché il criterio di favorire le zone depresse deve essere non quello di assicurare uno sbocco a ciò che esiste già. Il concetto che deve essere al centro dell'azione da svolgere nei riguardi del Mezzogiorno e delle altre arce depresse dovrebbe, cioè, mirare a garantire uno sviluppo di industrializzazione tale da portare le zone depresse a un livello pari alle altre zone d'Italia, senza danneggiare la collettività, come verrebbe a verificarsi, invece, con l'applicazione del provvedimento in esame.

Per quanto riguarda l'articolo 3, la dizione « Italia meridionale e provincie di Frosinone, Latina e comuni dell'Isola d'Elba » non si giustifica. Perché non anche la Maremma, ad esempio, o le Marche? D'altra parte limiterei la durata del provvedimento a due anni anziché a cinque. Infine, ripeto, eliminerei l'articolo 3 dal corpo di questa legge e sostituirei il concetto che è alla base di questo articolo con un concetto di aree depresse da specificare con apposita legge.

TOGNI, Ministro dell'industria e del commercio. Io vorrei pregare la Commissione di essere sollecita nell'approvazione di questo disegno di legge perché il problema presenta carattere di urgenza in quanto l'Italia meridionale potrebbe perdere la quota del sesto, ove le forniture non fossero assegnate.

Inoltre, quale è lo spirito del legislatore nell'intervenire iu favore dell'Italia meridionale e insulare per quanto attiene al settore industriale? Cercare di creare in queste zone possibilità di attività industriali al fine di riattivare l'economia di quelle zone. I provvedimenti in questa materia sono generalmente di tre tipi: anzitutto provvedimenti che tendono ad assicurare opportune facilitazioni per far nascere queste industrie; poi, provvedimenti relativi ai finanziamenti in genere; infine, provvedimenti intesi a dare lavoro alle aziende esistenti.

« Per quanto riguarda le osservazioni dell'onorevole Pieraccini, io concordo che di questo provvedimento non vi sarebbe bisogno, ove esistesse una visione veramente unitaria e più normale in questo campo.

Il provvedimento del 14 dicembre 1947 ha già stabilito quali zone s'intendono comprese nell'Italia meridionale e insulare.

Io sarei quindi d'avviso di richiamare quella legge, magari mediante un articolo aggiuntivo. Sono, poi, d'accordo di abolire l'articolo 3, in quanto eterogeneo come contenuto.

BERNIERI. Sono d'accordo sulla soppressione dell'articolo 3, e mi associo alle considerazioni generali di principio che il collega Pieraccini ha fatto nei confronti delle cosiddette aree depresse. Tuttavia sono perplesso sulla proposta dell'onorevole Pieraccini di estendere questo provvedimento a tutte le aree depresse d'Italia, poiché vi sono depressioni in atto che si riferiscono anche a settori interi di produzione.

Mi associo al criterio di inserire nell'articolo un emendamento aggiuntivo che faccia riferimento alle zone già previste dalla legge del 1947, ma aggiungerei anche un articolo che facesse riferimento non soltanto al Lazio ma ad altre zone che si trovano nelle stesse condizioni, come Apuania, ecc.

MENOTTI. Siccome il concetto è quello di dare lavoro a quelle zone che non hanno, io non cambierei nulla. Per quanto riguarda il suggerimento di estendere questo provvedimento al Lazio, dico che, se si tratta di estenderlo soltanto al Lazio per determinati motivi contingenti, posso anche essere d'accordo; ma se si tratta di andare oltre, mi sembra che, allora, il provvedimento non servirebbe più allo scopo.

FIRRAO. — Sono d'accordo di non creare una specifica situazione di privilegio per il Mezzogiorno; però bisogna trovare un mezzo che consenta di evitare gli inconvenienti verificatisi fino ad oggi. Si potrebbe fare una aggiunta di questo genere al secondo comma dell'articolo 2: « ... e quella parte non aggiudicata a seguito delle gare di cui al precedente comma », precisamente dopo la frase: « la percentuale che, per i suindicati motivi, viene esclusa dalla riserva del sesto ».

PIERACCINI. Noi vogliamo che sia assegnato il sesto all'Italia meridionale, purché non si vada a danno della collettività.

TOGNI, Ministro dell'industria e del commercio. È evidente che colui che vincerà la gara pubblica o a licitazione privata, ecc., presenterà dei prezzi livellati sui prezzi di quelle regioni. Per venire incontro alla richiesta dell'onorevole Firrao si potrebbe, tuttavia, aggiungere: « fino a raggiungere, comunque, una quota non inferiore al sesto delle forniture ».

PRESIDENTE. Ciò si potrà precisare in sede di approvazione degli articoli.

VOLPE. Per fare qualche cosa di veramente concreto nei riguardi del Mezzogiorno, pur senza creare privilegi, io sarei d'accordo di considerare l'Italia meridionale e insulare, comprendendovi le provincie di Latina e Frosinone, nonché l'isola d'Elba. Non sono, però, d'accordo sulla estensione ad altre zone più ampie.

PRESIDENTE. A questo punto, chiedo se non si ritenga opportuno sospendere la discussione, in attesa del parere della IV Commissione finanze e tesoro.

CHIEFFI. Non ritengo che sia necessario rinviare l'esame degli articoli.

PAGANELLI. Mi associo alla considerazione fatta dal collega Chieffi.

SANNICOLO'. Ritengo che si possano anche discutere gli articoli, senza però procedere alla votazione di essi.

CHIEFFI. Questo è un provvedimento di competenza esclusiva del Ministero dell'industria e commercio, e pertanto ritengo che si dovrebbe senz'altro procedere all'approvazione degli articoli.

FERRARIO. Ritengo invece che sia opportuno rinviare l'approvazione degli articoli, in attesa del parere della Commissione finanze e tesoro.

MENOTTI. Vorrei che si pregasse il Presidente della Camera perché, prima che un disegno di legge sia trasmesso ad una determinata Commissione col parere di altra Commissione, si esamini la sostanza dei provvedimenti di legge, onde vedere se siano di competenza dell'una o dell'altra Commissione, per quanto si riferisce al settore specifico. Comunque, si potrebbe rinviare di qualche giorno l'esame degli articoli di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. S'intende, allora, che la discussione generale è chiusa. All'esame degli articoli di questo disegno di legge si procederà in una prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Ripristino delle borse merci. (1203).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Ripristino delle borse merci (1203).

In assenza del relatore, onorevole Saggin, riferirò io stesso brevemente sul disegno di legge in discussione.

Il provvedimento sottoposto al nostro esame è stato auspicato da parecchie Camere di commercio, le quali hanno fatto presente la necessità di consentire l'istituzione su basi giuridiche delle borse merci, ordinate nel 1913 e soppresse col regio decreto-legge 26 lu-

glio 1935, n. 1494, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 12.

A tal fine si ispira il presente disegno di legge con il quale è data facoltà al Governo di istituire borse merci nella località ove tale esigenza sarà avvertita.

Le singole borse merci saranno istituite, dietro richiesta delle Camere di commercio interessate, con decreto presidenziale ad iniziativa del Ministro dell'industria e del commercio.

Le borse merci saranno, in sostanza, regolate dalle disposizioni della legge 20 marzo 1913, n. 272, che viene in tal modo ad estendere di nuovo la sua efficacia tanto alle borse valori che a quelle merci.

TOGNI, Ministro dell'industria e del commercio. Desidero far presente che questo disegno di legge ha una grande importanza per il ritorno alla normalità in questo settore. Esso consente di dare una visione più genuina, serena e sincera anche per quanto attiene alle necessità del paese per quanto si riferisce agli arrivi di determinate merci.

Oggi le borse merci sono tollerate perché non hanno una opportuna disciplina; si tratta, appunto, di stabilire la facoltà del ripristino di queste borse attraverso un decreto promulgato dal Presidente della Repubblica su parere del Ministero dell'industria e commercio.

Si è aggiunto un comma concordato con il ministro dell'agricoltura, il quale era preoccupato che nella situazione di difficoltà in cui si trovano alcuni prodotti agricoli, attraverso le borse merci si potesse portare un danno a qualche prodotto in parte contingentato, in parte non contingentato.

Si dà pertanto facoltà ai due ministri di stabilire quali merci in via transitoria possono essere sottratte alla trattazione delle borse merci. In particolare, ci si riferisce al grano, per il quale, il regime attuale non consente una trattativa nella borsa merci, per quanto la mia opinione è che ciò si potrà consentire al più presto, per lo meno per quanto riguarda l'importazione.

Questa facoltà di eventuali limiti previsti nel secondo comma, in base ad un accordo tra i due ministri dell'agricoltura e dell'industria, agirà nel modo migliore per gli operatori e per i consumatori.

L'articolo 2 si riferisce alla legge istitutiva del 20 marzo 1913, che rimane nel suo spirito e nelle sue norme e non ha bisogno di alcuna modificazione.

Credo quindi che il provvedimento, che soprattutto intende ripristinare le borse merci, chiudendo la parentesi di vacanza che vi è stata nell'ultimo periodo fascista e in questo periodo di guerra, risponda ad una esigenza effettiva del commercio ed anche di tutta l'attività economica del nostro paese.

Per queste ragioni prego la Commissione di approvare îl disegno di legge in esame.

Informo che l'onorevole Saggin, incaricato di riferire su questo disegno di legge, aveva fatto osservare che all'articolo 1, in cui si parla della facoltà di ripristinare le borse merci, sarebbe stato opportuno includere un comma il quale riconoscesse senz'altro il diritto di istituire, senza ulteriori domande, quelle borse merci che hanno una anzianità precedente al 1935.

Mi sembra però che una norma automatica di questo genere non risponda ad una esigenza obiettiva, dato che nessuno ostacolerà il ripristino delle borse merci. Il Ministero sarà il più largo possibile, laddove vi sono elementi favorevoli; comunque non porrà limiti di sorta quando vi sarà una attività che giustifichi il ripristino di queste borse.

Per questa ragione non ritengo necessaria l'aggiunta proposta.

FASCETTI. Non prendo la parola per dimostrare la necessità della istituzione delle borse merci, perché è una realtà che deve, evidentemente, soltanto essere disciplinata. Mi permetto però di rilevare una cosa: potrebbe sorgere un equivoco nei riguardi della vigilanza di queste borse merci, perché si richiama in vita la legge 20 marzo 1913, il cui articolo 2 dice che le borse merci sono sottoposte alla vigilanza del Governo, delle camere di commercio, ecc. (senza indicare perciò quale ministero ha competenza specifica). Siccome molte merci trattate nelle borse rientrano nella competenza del Ministero dell'agricoltura — tanto è vero che il disegno di legge è stato presentato anche dal ministro dell'agricoltura — penso che sarebbe opportuno, al secondo comma dell'articolo 1, includere per chiarezza un emendamento che precisasse la competenza del Ministero dell'industria.

IMPROTA. Io proporrei di sopprimere all'articolo 1, secondo comma, le parole « di concerto con quello per l'agricoltura e foreste ». Il ministro Togni ha accennato specificamente al grano. Ora, il Ministero dell'agricoltura dà chiari segni che vuole mantenere questo blocco del grano eternamente. Quindi darei facoltà solamente al ministro dell'industria di escludere questa parte che riguarda il grano, perché mi pare che menzionare il ministro dell'agricoltura in questa questione, è come chiamare la parte interessata, mentre

il ministro dell'industria e più sereno per giudicare in questa materia.

TOGNI, Ministro dell'industria e del commercio. Per quanto ha rilevato l'onorevole Fascetti, mi rimetto alla Commissione.

Per quanto riguarda, invece, ciò che ha detto il collega Improta, lo pregherei di non insistere, perché il secondo comma è stato concordato con il collega Segni e, d'altro canto, risponde effettivamente a una esigenza di intervento anche da parte dell'agricoltura. Osservo, per inciso, che tutti i provvedimenti presi per il grano e per il riso sono stati in pieno accettati e sostenuti dal ministro dell'industria e del commercio. Forse è il primo caso in cui vi è un così perfetto accordo, per il fatto che è ovvio che una economia industriale non può reggersi, se non vi è una economia agricola ben sistemata.

In questo caso la dizione mi sembra più giusta, perché si deve concertare con il ministro dell'industria, e quindi la legge di per sé ammette tutte le merci, salvo un successivo intervento per escluderne alcune. Quindi la forma, a mio avviso, è abbastanza cautelativa, perché mentre la esclusione a priori potrebbe rendere difficile una successiva aboli-. zione delle restrizioni, il fatto che, invece, devono essere decretate le restrizioni renderà più vigili i due ministri. Comunque posso assicurare che, per quanto riguarda il ministro dell'industria e del commercio, egli cercherà di essere molto cauto nel concertare con il ministro dell'agricoltura queste restrizioni, ove non rispondessero a un indirizzo preciso di Governo e a una esigenza di consumo, vista sotto un concetto unitario.

BONINO. Rispondo all'onorevole Improta, che ha espresso una preoccupazione, e cioè che siano escluse in un prossimo avvenire le contrattazioni del grano, facendogli osservare che per il grano siamo ancora in regime di monopolio, in conseguenza del piano Marshall.

La borsa merci, per quanto riguarda specialmente il grano, aveva in passato una funzione precipua: quella di equilibrare i prezzi del grano nazionale con quelli internazionali. Fino a quando non avremo libertà, e fino a quando non cesserà il piano Marshall, il grano non potrà essere liberamente contrattato nelle borse merci, perché potremmo avere delle manovre speculative, come quelle del 1940 che indussero, saggiamente, il Governo fascista a chiudere la borsa merci di Milano, nella quale nei mesi di aprile e maggio si fece una vastissima manovra al ribasso che portò a una depressione del mercato granario che

non rispondeva alle effettive risultanze della produzione.

Quindi è bene che, per quanto riguarda i prodotti agricoli che devono essere trattati nelle borse merci, sia sentito anche il ministro dell'agricoltura. Con ciò non voglio sminuire l'attività del ministro dell'industria, che sappiamo benissimo, quanto sia sollecito degli interessi dell'industria.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli.

ART. 1.

« È ripristinata la facoltà di istituire borse merci su proposta delle Camere di commercio, industria e agricoltura competenti, con decreto del Presidente della Repubblica, ad iniziativa del ministro per l'industria e il commercio

« Il ministro per l'industria e commercio, di concerto con quello per l'agricoltura e foreste, determina le merci che devono essere escluse dalle contrattazioni nelle borse predette ».

Pongo in votazione il primo comma, sul quale non vi sono emendamenti.

 $(E\ approvato).$

Al secondo comma, l'onorevole Fascetti propone di aggiungere, dopo le parole « Il ministro per l'industria e commercio », le altre: « alla cui vigilanza sono sottoposte le borse merci ».

DE' COCCI. Ritengo che sia preferibile inserire tale emendamento all'articolo 2, piuttosto che all'articolo 1. In fondo, la disciplina generale è fatta dall'articolo 2, mentre il secondo comma dell'articolo 1 stabilisce una particolare facoltà.

FASCETTI. D'accordo.

SANNICOLO'. Invece di dire « determina le merci che devono essere escluse dalle contrattazioni nelle borse predette » non sarebbe più opportuno dire « determina di volta in volta, ecc. »? Oggi può essere conveniente escludere determinate merci, mentre domani potrebbe non esserlo più.

È una questione di forma sulla quale, comunque, non insisto.

DI LEO. La dizione del secondo comma non esclude la possibilità di rivedere nel tempo le merci che dovranno essere escluse dalle contrattazioni.

TOGNI, Ministro dell'industria e del commercio. È evidente che ad un certo momento

si dirà: « Con decreto... di concerto con il ministro dell'agricoltura e delle foreste, sono esclusi per questo raccolto il grano, il riso, ecc. ».

IMPROTA. A mio avviso, il secondo comma può essere approvato così com'è. Voglio tuttavia fare una raccomandazione al ministro: ho sentito affermare che si vuole mantenere ancora questo monopolio del grano, perché esiste il piano Marshall. Ricordo, però, al ministro che, per effetto del piano Marshall, abbiamo solamente 4 milioni e mezzo di quintali di grano. Ora, domando: è giusto che per 4 milioni e mezzo di quintali di grano rispetto ai 90 milioni di quintali che giocano nel nostro approvvigionamento, si debba mantenere questa macchina statale? Anche il grano deve essere lasciato libero, come è stato sempre, con ottimi risultati per l'economia nazionale. Non dobbiamo dimenticare che quando c'era il libero commercio del grano, il mercato di Napoli, il mercato di Genova davano prezzi al di sotto di quelli di Chicago e New York, appunto per l'ottimo funzionamento di questo commercio. E ciò tornava a vantaggio del consumatore.

Quindi, raccómando al ministro che al più presto possibile venga a cadere questa limitazione della libertà commerciale. Non è giusto, ripeto, che per 4 milioni e mezzo di quintali - che potrebbero essere trattenuti benissimo nelle mani dello Stato - si debba limitare questa attività commerciale che riguarda

90 milioni di quintali.

TOGNI, Ministro dell'industria e del commercio. Quanto ha detto l'onorevole Improta investe un problema complesso. Comunque, faccio presente che non si tratta solamente di 4 milioni e mezzo di quintali, ma di 10 milioni circa, che abbiamo impegnato con l'Argentina. Si tratta pure di altri quantitativi da altre parti del mondo, compresa la Russia, con la quale stiamo trattando. A questo si aggiunge che, avendo garantito un prezzo alla produzione interna, è evidente che, se non tenessimo sotto regime particolare la trattazione delle forniture del grano, avremmo una situazione disastrosa per il nostro paese. Io auspico la riduzione dei prezzi perché essa torna a beneficio della collettività, e quindi anche degli agricoltori - perché non è detto che i prezzi alti del grano diano un vantaggio, se si pagheranno di più i fosfati, i vestiti, le scarpe, ecc. —: però esiste la esigenza della gradualità. Quando potremo avere il grano, come altri prodotti, a prezzi più bassi, è evidente che i vestiti, le scarpe e i salari si adegueranno ai prezzi nuovi dei generi di prima necessità. Quindi, da parte nostra siamo in pieno su questa linea. Resta da vedere, senza turbare l'equilibrio del paese, se sia possibile raggiungere quei risultati.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il secondo comma dell'articolo 1 nel testo proposto

dal Governo:

« Il Ministro per l'industria e commercio, di concerto con quello per l'agricoltura e foreste determina le merci che devono essere escluse dalle contrattazioni nelle borse predette ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2:

« Le borse merci istituite a norma dell'articolo precedente sono regolate dalle disposizioni della legge 20 marzo 1913, n. 272, e sue successive modificazioni, in quanto ad esse applicabili ».

Pongo in votazione la prima parte: « Le borse merci istituite a norma dell'articolo precedente sono ».

(È approvata).

A questo punto si inserisce l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Fascetti che può essere così formulato: « sottoposte alla vigilanza del ministro dell'industria e del commercio, e sono».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione la restante parte dell'articolo: « regolate dalle disposizioni della legge 20 marzo 1913, n. 272, e sue successive modificazioni, in quanto ad esse applicabili ».

(E approvata).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella prossima seduta.

Risultato della votazione segreta.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione segreta sui disegni di legge:

« Disciplina della produzione e del commercio dei saponi e dei detersivi » (Modificato dalla IX Commissione del Senato) (1019-B):

> Presenti e votanti 33 Maggioranza 17 Voti favorevoli Voti contrari

(La Camera approva).

« Costituzione di istituti regionali per il finanziamento alle medie e piccole industrie » (1032):

Presen	ti e	VO.	tan	ti				33
Maggio	oranz	a						17
\mathbf{Voti}	favo	rev	oli			. ,	2	6
Voti	conf	trar	·i					7

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Arata, Bernieri, Bettinotti, Bonino, Cagnasso, Chieffi, Dami, De' Cocci, Di Leo, Fa-

scetti, Ferrario, Gasparoli, Grilli, Improta, Lárussa, Latanza, Lettieri, Lombardini, Marazzina, Menotti, Micheli, Michelini, Paganelli, Pieraccini, Pignatelli, Puccetti, Quarello, Rapelli, Rocco, Sammartino, Sannicolò, Semeraro Gabriele, Volpe.

Sono in congedo:

Giovannini, Guidi Cingolani Angela Maria.

La seduta termina alle 11.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI